



Michele Palumbo

NOTAIO

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 - 838445

mpalumbo@notariato.it
www.notaiomichelepalumbo.it

Repertorio n.53663

Raccolta n.26316

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di maggio, in Sedico, nel mio studio sito in Via Feltre n.53.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno, ed in presenza delle signore:

- CIBIEN Loredana, nata a Basilea (Svizzera) il ventitré febbraio 1965, residente a Limana, via Mandron n.38,

- LAVEDER Alberta, nata a Feltre il ventotto maggio 1962, residente a Belluno, via Col Cavalier n.81, testimoni idonei ai sensi di legge,

SONO PRESENTI I SIGNOREI

1) STAUNOVO POLACCO Marco, nato a Pieve di Cadore il ventisei ottobre 1973, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore, e come tale legale rappresentante, del "**CONSORZIO DEI COMUNI DEL**

BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVIN-

CIA DI BELLUNO" con sede in Belluno, via Masi Simonetti n.20, codice fiscale 80000330250, mail: segreteria@consorziobimpiave.bl.it, a quanto appresso autorizzato con deliberazione dell'Assemblea Generale n.02 del ventotto aprile 2025;

2) TIOZZO PAGIO Romano, nato a Chioggia il giorno uno giugno

REGISTRATO A

BELLUNO

il 16/05/2025
al n. 2416 Serie TT
Euro 245,00

1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Segretario Generale, e come tale legale rappresentante, della "**CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI**" con sede in Treviso, Piazza Borsa n.3/B, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 04787880261, delegato dal Presidente in data dodici maggio 2025, a quanto appreso autorizzato giusta Determinazione del Presidente del nove maggio 2025;

3) TONON Piergiorgio, nato a Vittorio Veneto il diciotto febbraio 1968, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Coordinatore d'Ambito Tecnico e Governo del Territorio del "**COMUNE DI BELLUNO**", Ente Territoriale di diritto pubblico, con sede a Belluno, Piazza Duomo n.1, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 00132550252, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferitigli dal Sindaco giusta Decreto n.3 del ventuno marzo 2024, al fine di dare attuazione alla delibera del Consiglio Comunale di Belluno n.1588 in data ventidue aprile 2025, esecutiva a norma di legge;

4) DALLA PALMA Claudio, nato a Feltre il giorno uno luglio 1957, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Vice Sindaco pro-tempore del "**COMUNE DI FELTRE**", Ente Territoriale di diritto pubblico, con sede a Feltre, Piazzetta delle Biade n.1, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 00133880252, mail: protocol-

lo@comune.feltre.bl.it, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferitigli dal Sindaco giusta decreto n.4 del ventotto febbraio 2025, al fine di dare attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.21 in data dodici maggio 2025.

SONO ALTRESI' PRESENTI I SIGNORI

BARATTIN Antonio Daniele, nato a Belluno il trenta novembre 1961, residente in Alpago, via General Cantore n.34, codice fiscale BRT NND 61S30 A757I;

PASSUELLO Francesca, nata a Pieve di Cadore il ventinove maggio 1989, residente a Pieve di Cadore, via Regia n.41, codice fiscale PSS FNC 89E69 G642Y;

GAZ Giovanni, nato a Feltre il sette novembre 1997, residente a Feltre, via Faè n.20, codice fiscale GZA GNN 97S07 D530B;

DA PIAN Luciano, nato a Belluno il venticinque gennaio 1964, residente a Belluno, vicolo Tis n.9, codice fiscale DPN LCN 64A25 A757P;

GENOVA Marco, nato a Pieve di Cadore il giorno otto settembre 1973, residente a Pieve di Cadore, via Maestra n.53, codice fiscale GNV MRC 73P08 G642C;

BARBIERI Valentina, nata a Treviso il giorno undici luglio 1976, domiciliata a Treviso, Viale Brigata Marche n.55, codice fiscale BRB VNT 76L51 L407Q.

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto al quale

PREMESSO CHE

A) con atto a mio rogito in data diciotto luglio 2024, Reper-
torio n.52451, registrato a Belluno il diciannove luglio
2024 al n.3759 Serie 1T, il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI
BELLUNO", la "CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI",
il "COMUNE DI BELLUNO" ed il "COMUNE DI FELTRE" hanno costi-
tuito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117 del 3 lu-
glio 2017 (di seguito CTS), degli articoli 42-bis del D.L.
n.162 del 30 dicembre 2019, art.31 e seguenti del D.Lgs.
n.199 del giorno 8 novembre 2021 e degli articoli 14 e se-
guenti del Codice Civile, una Comunità Energetica Rinnovabi-
le nella forma di Fondazione di Partecipazione avente la de-
nominazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLO-
MITI ETS" e in forma abbreviata "CER DOLOMITI ETS";

B) che, nelle more dell'iscrizione della fondazione nel Regi-
stro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.11, 45 e se-
guenti del D.Lgs. n.117 del 2017, i soci fondatori hanno de-
ciso di non iscrivere la fondazione nel Registro Unico del
Terzo Settore ma di procedere all'iscrizione nel Registro re-
gionale delle Persone Giuridiche;

C) che, pertanto, è stata ritirata la domanda di iscrizione
che era stata debitamente presentata al R.U.N.T.S.;

D) che, al fine di ottenere l'iscrizione della fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, è necessario rettificare l'atto da me Notaio ricevuto in data diciotto luglio 2024, Repertorio n.52451, nonchè lo statuto allegato allo stesso titolo.

Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO", la "CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI", il "COMUNE DI BELLUNO" ed il "COMUNE DI FELTRE", a mezzo dei costituiti rappresentanti,

CONVENGONO

A) di rettificare l'atto da me Notaio ricevuto in data diciotto luglio 2024, Repertorio n.52451, modificando integralmente i soli articoli 1, 3, 6, 8, 9 e 10 con il seguente testo:

"Articolo 1) Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

Il "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO", la "CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI", il "COMUNE DI BELLUNO" ed il "COMUNE DI FELTRE", di seguito anche "Fondatori", a mezzo dei costituiti rappresentanti, costituiscono, secondo

e nel rispetto della disciplina delle norme degli articoli 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, art. 31 e seguenti, del D.Lgs n. 199 dell'8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma di Fondazione di Partecipazione avendo la denominazione

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI"

e in forma abbreviata "**CER DOLOMITI**" dotata di personalità giuridica di diritto privato, d'ora innanzi, la "Fondazione". La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Gli scopi della Fondazione sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'allegato Statuto.

Articolo 6

Allo scopo di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i "Fondatori" apportano e trasferiscono nella Fondazione qui costituita, destinandola al fondo iniziale, la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila), corrisposta in parti uguali dai "Fondatori", destinata a costituire il Fondo di dotazione vincolato al perseguitamento degli scopi statutari e indisponibile.

Detta somma risulta già versata nel mio conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.1, comma 63, lettera b) della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, come segue:

* quanto ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) a mezzo di

bonifico bancario CRO n.3604220070609824260320003200it eseguito in data uno luglio 2024 tramite ICONTO SRL-ISTITUTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE; * quanto ad Euro 22.500,00 (ventidue mila cinquecento) a mezzo di bonifico bancario Transaction ID 0359900014157595480180011900IT eseguito in data diciassette luglio 2024 tramite la FPB CASSA DI FASSA PRIMIERO BELLUNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA.

Io Notaio dichiaro ed attesto che detta somma di Euro 30.000,00 (trentamila) è esistente e disponibile nel mio conto corrente dedicato e verrà messa a disposizione della Fondazione e dei suoi Organi non appena la Fondazione stessa sarà iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Articolo 8

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 9

I "Fondatori" richiedono che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento e del conseguimento della personalità giuridica, nel Registro regionale delle Persone Giuridiche e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun componente dell'Organo amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile ed opportuna, anche apportando al presente atto ed al-

l'allegato statuto ogni modificazione che si renda obbligatoria effettuare.

Articolo 10

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione.";

B) di riconoscere che la "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI" sarà regolata dallo statuto allegato al presente atto sotto la lettera "**A**" che sostituisce integralmente quello allegato al più volte citato atto a mio rogito in

data diciotto luglio 2024, Repertorio n.52451;

C) di confermare le nomine dei qui presenti signori BARATTIN Antonio Daniele, PASSUELLO Francesca, GAZ Giovanni, DA PIAN Luciano e GENOVA Marco quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

D) di confermare il qui presente signor BARATTIN Antonio Daniele quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

E) di confermare la dott.ssa BARBIERI Valentina, revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.169194, quale unico componente dell'Organo di Controllo monocratico.

* * *

Per quanto occorrer possa i qui presenti signori BARATTIN Antonio Daniele, PASSUELLO Francesca, GAZ Giovanni, DA PIAN Luciano, GENOVA Marco e BARBIERI Valentina confermano l'accettazione delle sopra indicate cariche.

* * *

Le spese del presente atto sono a carico del CONSORZIO DEI
COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI
ALLA PROVINCIA DI BELLUNO.

* * *

I Comparenti, in proprio e nella indicata qualità, autorizza-
no me Notaio all'invio delle copie digitali del presente at-
to agli indirizzi mail in comparsa indicati.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da per-
sona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su tre
fogli per nove pagine e letto, presenti le testimoni, ai Com-
parenti che, interpellati, lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Marco Staunovo Polacco, Tiozzo Pagio Romano, Piergiorgio To-
non, Claudio Dalla Palma, Antonio Daniele Barattin, France-
sca Passuello, Giovanni Gaz, Luciano Da Pian, Marco Genova,
Valentina Barbieri, Cibien Loredana teste, Alberta Laveder
teste, Michele Palumbo Notaio

Allegato "A" all'atto N.26316 di raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI"

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi della Fondazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

1.1 È costituita, su iniziativa del "CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO", della "CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO DOLOMITI", del "COMUNE DI BELLUNO" e del "COMUNE DI FELTRE" la Fondazione di partecipazione denominata "**COMMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - C.E.R. DOLOMITI**" e in forma

abbreviata "**CER DOLOMITI**" (indicata di seguito nel presente Statuto anche come Fondazione o CER) dotata di personalità giuridica di diritto privato, secondo e nel rispetto della disciplina delle norme degli articoli 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, art. 31 e seguenti, del D.Lgs n. 199 dell'8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2. La Fondazione, sin dalla sua costituzione, si ispira ai principi del Terzo Settore. Previa verifica della sussistenza dei presupposti normativi, gli Amministratori, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, potranno richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

1.3. A seguito dell'eventuale iscrizione nel registro unico del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Comunità Energetica Rinnovabile - C.E.R. Dolomiti ETS" e in forma abbreviata "CER Dolomiti ETS".

1.4 L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

1.4 La Fondazione ha durata illimitata fino ad esaurimento delle sue finalità istituzionali.

1.5 La Fondazione opera con terzietà ed indipendenza rispetto ai Fondatori che ne hanno promosso la costituzione e ne completa le attività nel settore delle politiche energetiche e sociali agendo in autonomia. Resta salva la possibilità di instaurare forme di cooperazione e coprogettazione.

Articolo 2 – Sede e Ambito territoriale

2.1 La Fondazione ha sede principale in Belluno. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede principale entro l'ambito territoriale di operatività, indicato al comma seguente.

Possono essere costituite o sedi secondarie o uffici qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile al migliore perseguitamento delle finalità istituzionali.

2.2 La Fondazione opera nell'ambito della Regione Veneto, ed in particolare nel territorio dei Comuni aderenti al Consor-

zio BIM Piave Belluno e dei Comuni che, pur non aderendo al Consorzio, siano serviti dalle medesime cabine primarie di distribuzione dell'energia elettrica (**"Ambito territoriale"**).

Articolo 3 – Statuto e Regolamento

3.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legislazione statale e regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo Settore, dal momento dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione CER DOLIMITI ETS agirà nel rispetto dei limiti derivanti altresì dal Decreto legislativo n. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione, e delle LORO eventuali modificazioni.

3.2 Il Consiglio di amministrazione elabora i Regolamenti di esecuzione dello Statuto e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Fondatori.

3.3. I Regolamenti stabiliscono le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica.

In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal d.m. 414 del 7.12.2023 il relativo Regolamento assicura

che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del citato d.m., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di svolgere a vantaggio delle Comunità locali del proprio Ambito territoriale attività di interesse generale, in particolare nel settore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della produzione, dell'accumulo e della condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

4.2. In particolare, le attività della Fondazione sono orientate prevalentemente a procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i propri membri.

La Fondazione promuove:

- a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;

b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti;

c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;

d) l'autosufficienza energetica;

e) il contrasto alla povertà energetica;

f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;

g) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;

h) il reimpegno dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

4.3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021;
- b) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica;
- c) gestione dei rapporti con il GSE;
- d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipi

panti con finalità di verifica e rendicontazione;

e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condizione di energia nell'ambito della Comunità Energetica nel perimetro di ciascuna cabina primaria;

f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connesse alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;

g) produzione, consumo, immagazzinamento dell'energia elettrica rinnovabile ai fini di autoconsumo, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e promozione di progetti relativi all'idrogeno;

i) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

l) promozione dell'attività della Fondazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;

m) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

n) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo svi-

luppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

o) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti all'ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

4.4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di supporto a favore di altre Comunità Energetiche Rinnovabili attive nell'Ambito territoriale di riferimento.

4.5. La Fondazione può esercitare, nel rispetto delle normativa applicabile, ogni altra attività strumentale e ritenuta utile, e incluse a titolo esemplificativo:

a) attività strumentali rispetto a quelle elencate sopra purché consentite dalle norme di legge e regolamento applicabili alla Fondazione, previa individuazione da parte del Consiglio di amministrazione che dovrà valutarne la compatibilità con le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili;

b) attività volte alla ricerca di opportunità di finanziamento e alla promozione di opportunità di *partnership* per la creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionale, nazionali ed europee;

c) attività di promozione o partecipazione a eventi di formazione e sensibilizzazione all'attività della Fondazione e al-

la produzione e condivisione dell'energia rinnovabile e della transizione energetica;

d) attività di partecipazione o supporto alla ricerca nel settore delle fonti da energia rinnovabile, anche collaborando con istituti scientifici pubblici o privati;

e) attività di promozione e sviluppo di politiche di pianificazione territoriale per l'energia a beneficio dei propri membri o di altri enti territoriali;

f) attività di organizzazione o prestazione e di servizi accessori o complementari alle attività elencate nei punti precedenti nei limiti consentiti dalle prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili;

g) produzione e vendita dell'energia elettrica rinnovabile anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;

h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo diritto.

4.6. Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi

di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o strumentali e accessorie come sopra individuate. L'attività di ripartizione tra i partecipanti alle configurazioni di autoconsumo collettivo delle quali la Fondazione è referente delle tariffe incentivanti corrisposte per la condivisione dell'energia elettrica, secondo quanto previsto dal Regolamento e nel rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari, non si considera distribuzione di utili. I criteri di riparto della tariffa incentivante devono prevedere una correlazione tra la potenza degli impianti inseriti nelle configurazioni di autoconsumo e/o i consumi energetici dei partecipanti. La quota della tariffa incentivante trattenuta dalla Fondazione per le attività di interesse collettivo non può essere inferiore al 20% del totale, nel rispetto degli ulteriori limiti posti dall'Appendice B del d.m. n. 414 del 7.12.2023 e, in particolare, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

TITOLO II

FONDATORI E PARTECIPANTI

Articolo 5 - Fondatori

5.1. Hanno la qualifica di Fondatori (o Fondatori originari) i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, apportando le risorse economiche, umane e strumentali necessarie alla sua attivazione.

L'acquisto ed il mantenimento della qualifica di Fondatori sono consentiti soltanto a soggetti che, a norma dell'art. 31, co. 1, lett. b) d.lgs. n.199/2021, possano esercitare i poteri di controllo sulle CER.

5.2. L'Assemblea dei Fondatori, deliberando a maggioranza assoluta, può attribuire la qualifica di Fondatori partecipanti:

a) ad altri Comuni appartenenti al Consorzio BIM Piave Belluno che chiedano di aderire alla Fondazione;

b) ad altre Amministrazioni pubbliche locali situate nel territorio dei Comuni nei quali sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia elettrica, che chiedano di aderire alla Fondazione;

c) ad altri partecipanti che si siano particolarmente distinti per il supporto dato alla Fondazione e alle sue attività.

I Fondatori partecipanti sono equiparati ai Fondatori originari.

5.3. Ai Fondatori spettano, rispettivamente, anche i diritti propri dei Produttori e/o dei Consumatori a seconda che partecipino alla configurazione di autoconsumo della CER appor-

tando o meno impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella loro disponibilità.

5.4. La qualifica di Fondatore si perde:

a) per **recesso**, comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;

b) per **perdita dei requisiti** per l'esercizio dei poteri di controllo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021, accertata dall'Assemblea dei Fondatori;

c) per **esclusione**, deliberata dall'Assemblea dei Fondatori in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione o nel caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Fondazione.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 9.

Articolo 6 – Partecipanti alla CER. Modalità di ammissione

6.1. La CER si basa sull'associazione libera e volontaria dei clienti finali del servizio elettrico.

6.2. L'adesione alla CER è consentita tutti i soggetti ai quali ciò sia consentito ai sensi alla normativa applicabile (art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. e art. 22 dir. 2018/2001/UE e s.m.i.)

6.3. Con riferimento alle imprese, in qualunque forma costituite:

a) la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile

non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (è pertanto necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00, nonché da altri codici attività eventualmente individuati come incompatibili con l'appartenenza alle CER dalla normativa di settore);

b) non è ammessa la partecipazione di Grandi Imprese. Il raggiungimento delle soglie previste dalla normativa vigente *pro tempore* applicabile per la qualificazione come Grande Impresa è causa di perdita della qualità di partecipante alla CER.

6.4. Tutti i soggetti che possiedano i requisiti per la partecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispettivamente, la qualifica di Produttori o Consumatori sulla base dei seguenti criteri:

a) sono **Produttori** i soggetti che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nell'Ambito territoriale della CER e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta e maturare la tariffa incentivante prevista;

b) sono **Consumatori** i soggetti titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una delle cabine primarie incluse nell'Ambito Territoriale della CER e che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della

Comunità Energetica, ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) sono **Ordinari** i soggetti che partecipano alla Fondazione senza aderire ad una configurazione di autoconsumo collettivo, fermo restando il possesso dei requisiti di appartenenza alla CER ai sensi della normativa sopra richiamata.

6.5. I membri Produttori e Consumatori saranno suddivisi in sottogruppi coincidenti con le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione nell'area coperta da una stessa cabina primaria.

6.6. La Fondazione e le altre CER attive nell'Ambito territoriale di riferimento che intendano avvalersi del supporto ai sensi dell'art. 4.4 stipulano una apposita convenzione, con la quale sono definiti gli ambiti di cooperazione. La Convenzione è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la Convenzione preveda la gestione da parte della Fondazione degli aspetti relativi all'applicazione della Tariffa incentivante per la condivisione dell'energia elettrica o lo svolgimento di attività accessorie, le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite da quella CER sono equiparate, quanto alla gestione, alle configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione.

La Convenzione può inoltre prevedere che ai partecipanti a queste CER siano attribuiti, anche solo a determinati effet-

ti, i diritti attribuiti ai Partecipanti alla fondazione con la qualifica di Produttori, Consumatori o Ordinari.

Articolo 7 - Modalità di ammissione e quota di partecipazione.

7.1 Chiunque intenda partecipare alla CER, avendone i requisiti previsti dalla legge, può farne domanda al Consiglio di amministrazione.

7.2 Possono partecipare alla CER, nella categoria degli Ordinari, le persone fisiche ed i soggetti giuridici, escluse le grandi imprese, che dimostrino un collegamento effettivo, indicato dalla titolarità di un POD, con l'Ambito territoriale della Fondazione.

Le piccole e medie imprese possono aderire a condizione che la partecipazione alla CER non ne costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Non è consentita la partecipazione:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Fondazione.

7.3. Possono partecipare alle configurazioni di autoconsumo costituite dalla CER tutti i clienti finali che abbiano i requisiti previsti dal paragrafo che precede. Inoltre:

a) per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER;

b) per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD inseriti nel perimetro della configurazione di consumo.

I requisiti per l'inserimento in ciascuna categoria e le procedure per l'ammissione possono essere precise ed integrate dai regolamenti di esecuzione del presente Statuto.

7.4 Alla domanda devono essere allegati i documenti ed i dati previsti dal Regolamento per la verifica dei requisiti per l'ammissione. L'efficacia dell'ammissione è condizionata al versamento della quota di adesione eventualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.

7.5 La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni, previa valutazione della sussistenza dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale.

Nella valutazione delle domande di ammissione, il Consiglio di amministrazione dovrà tenere in particolare considerazione le necessarie esigenze di bilanciamento della Comunità energetica rinnovabile con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

7.6 Alla domanda di adesione deve essere allegata una dichiarazione di accettazione di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento.

7.7 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante membro della CER ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla propria partecipazione alla CER.

7.8 Nel caso di rifiuto della domanda di adesione, l'interessato può impugnare la decisione del Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto, mediante ricorso all'Assemblea plenaria, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

7.9 È consentita l'inclusione nelle configurazioni di autoconsumo gestite dalla Fondazione anche di impianti di proprietà di soggetti non aderenti alla CER, ma che abbiano conferito mandato alla CER perché l'energia elettrica immessa

dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa *pro tempore* applicabile. Le procedure per l'adesione dei produttori esterni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di bilanciare adeguatamente produzione e consumi nell'ambito della configurazione di autoconsumo collettivo.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei partecipanti

8.1 I partecipanti alla CER, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione.

La Fondazione è organizzata e opera secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

I partecipanti della CER mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

8.2 Tutti i partecipanti alla CER hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- b) di concorrere, secondo le modalità previste dallo Statuto

to, alla definizione delle attività della Fondazione e alla destinazione delle risorse generate dall'attività della Fondazione, partecipare all'amministrazione della Fondazione;

c) di esaminare i libri della Fondazione di cui all'articolo 22, nei tempi e con le modalità indicate dalla Fondazione entro sette giorni dalla richiesta scritta e di estrarne copia, previo impegno scritto di riservatezza.

8.3 Le prestazioni fornite ai partecipanti sono di regola gratuite, salvo che il Consiglio di amministrazione abbia liberato un rimborso delle spese vive.

8.4 I partecipanti hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di versare le quote partecipative o contributi, se previsti, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

8.5. Con l'adesione alla Fondazione i partecipanti che aderiscono ad una configurazione di autoconsumo collettivo conferiscono alla Fondazione mandato irrevocabile, fino a quando duri la loro partecipazione alla configurazione di autoconsumo:

a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dei benefici previsti per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia condivisa individuando unicamente nella Fondazione il soggetto responsabile dell'im-

missione in rete e della valorizzazione economica dell'ener-

gia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni

rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettri-

ca condivisa;

b) a ripartire l'energia elettrica condivisa e il relativo

valore economico secondo i dati del distributore locale, a

cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle

partite di pagamento e di incasso verso le società di vendi-

ta e il GSE, come stabilito dal Regolamento.

Articolo 9 – Recesso, decadenza ed esclusione dei partecipan-

ti

9.1 I partecipanti alla CER cessano di parteciparvi per re-

cesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

9.2 Il **recesso** può essere comunicato in ogni momento per i-

scritto e determina automaticamente anche l'uscita dalla con-

figurazione di autoconsumo della quale siano parte, fermi re-

stando, per i Produttori, qualora il Consiglio di amministra-

zione decida di prevederli, eventuali corrispettivi concorda-

ti in caso di recesso anticipato per la compartecipazione a-

gli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare e-

qui e proporzionati.

Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal me-

desimo, purché non anteriore a trenta giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione.

9.3 È causa di **decadenza** e, quindi, di esclusione dalla CER

la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto, compresi quelli stabiliti dall'art. 7.2.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia la partecipazione alla configurazione di autoconsumo che qualsiasi beneficio connesso.

9.4 L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione solo per grave e ripetuto inadempimento degli obblighi che derivano dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, sono indicati:

- a) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- b) mancanza osservanza e adempimento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Per gli enti e/o le persone giuridiche, l'esclusione dalla Fondazione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione o, comunque, variazione della partecipazione di controllo dell'ente e/o della per-

sona giuridica incompatibile con lo scopo, finalità e atti-

vità della Fondazione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

d) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.5 Il Consiglio di amministratore comunica per iscritto al partecipante l'avvio dell'istruttoria per l'accertamento delle cause di esclusione rilevate. Il partecipante può, nei trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione, formulare le proprie osservazioni. Decorso detto termine, il Consiglio di amministrazione decide sull'esclusione con provvedimento motivato. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea plenaria, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

9.6 Il membro receduto o escluso non può ottenere il rimborso delle quote partecipative, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti salvo che il Consiglio di amministrazione non delibera diversamente.

9.7 Vi è successione nella posizione di un membro ogniqual volta vi sia cessione del punto di prelievo o di immissione

dell'energia elettrica. Il tale circostanza, il membro si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro perché possa essere realizzato effettivamente il subentro.

Il subentrante subentra esclusivamente nella qualità di membro e non anche negli eventuali obblighi assunti dal cedente. Il subentrante potrà recedere in qualsiasi momento e, in modo analogo, può fare anche la Fondazione.

9.8 Nel caso di morte di un membro, gli eredi o coloro che gli succedono nel punto di prelievo o di immissione succedono automaticamente nella qualità di membro, salvo il normale diritto di recesso loro o della Fondazione.

9.9 La decadenza, il recesso e l'esclusione implicano la perdita di ogni carica eventualmente ricoperta nella Fondazione.

9.10 Ogni partecipante o Fondatore può in ogni momento comunicare il recesso dalla configurazione di autoconsumo, con comunicazione data per iscritto al Consiglio di amministrazione. Si osservano, in quanto compatibili, le previsioni relative al recesso dalla Fondazione. I partecipanti che rececono dalla configurazione di autoconsumo collettivo mantenendo la propria partecipazione alla CER assumono la qualifica di Ordinari.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Assemblea plenaria;
- c) le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Presidente;
- f) l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti (eventualmente).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Articolo 11 – Assemblea dei Fondatori

11.1 L'assemblea è composta da tutti i Fondatori. Nel caso di persone giuridiche ed enti pubblici, vi prende parte il legale rappresentante *pro tempore* o un soggetto da questi delegato.

11.2 L'assemblea dei Fondatori:

- a) approva il primo Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d.lgs. n. 199/2021 e relative modifiche;
- b) approva la costituzione delle singole configurazioni di autoconsumo collettivo;

c) determina gli indirizzi generali della Fondazione e i relativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimenti del patrimonio della Fondazione;

d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della legge e delle norme dello Statuto;

f) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.

11.3 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, anche con modalità telematiche, almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei membri fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante pec, lettera raccomandata o comunque con mezzi idonei dai quali si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. La convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza o necessità la convocazione può essere inviata anche 2 (due) giorni prima della data programmata per l'adunanza.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del

giorno, l'ora e il luogo di convocazione. Le riunioni si pos-

sono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

11.4 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.

11.5 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. L'Assemblea nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

11.6 Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo.

Articolo 12 - Assemblea plenaria

12.1 L'Assemblea plenaria è composta dai Fondatori e dai Partecipanti alla CER.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno 2 (due) membri dei Fondatori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di ammini-

strazione o di 1 (uno) membro dell'Organo di controllo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i partecipanti che, al momento della celebrazione, siano in regola con il pagamento dei contributi previsti e non abbiano comunicato il recesso dalla CER.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e il Segretario eventualmente nominato.

12.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Partecipanti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti o rappresentati. Ogni Partecipante esprime un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elen-

co delle materie da discutere, inviato ad ogni membro a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza o necessità l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della data fissata per la convocazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i membri dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta in presenza, presso la sede o in altro luogo, purché in Italia.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

12.4 L'Assemblea plenaria:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;
- b) delibera sull'utilizzo degli importi che dovessero essere riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi d.lgs n. 199/2021;
- c) può approvare mozioni per sottoporre al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea dei fondatori proposte di attività di interesse generale e di attuazione delle finalità della Fondazione;
- d) può presentare all'Assemblea dei Fondatori proposte di modifica del Regolamento sull'utilizzo della tariffa incentivante;
- e) delibera sugli affari e le questioni che gli siano sottoposti dagli altri organi della Fondazione.

Articolo 13 – Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo

13.1 Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo sono composte dai Fondatori, dai Produttori e dai Consumatori che partecipano alla medesima configurazione di autoconsumo collettivo.

13.2 Ciascuna assemblea delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute per la condizione di energia elettrica nell'ambito della singola configurazione di autoconsumo collettivo, secondo le previsioni del Regolamento, e nel rispetto del vincolo di destinazione

ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti per la condivisione degli eventuali importi della tariffa premio eccedentari rispetto alle soglie stabilite all'Appendice B del d.m. n. 414 del 7.12.2023.

13.3 Alle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni relative all'Assemblea plenaria.

Articolo 14 – Consiglio di amministrazione

14.1 I membri del Consiglio di amministrazione sono designati per la prima volta nell'atto costitutivo della fondazione. Nei successivi rinnovi i membri del Consiglio di amministrazione saranno dieci e saranno nominati secondo le regole che seguono.

14.2 L'Assemblea dei Fondatori elegge:

- a) il Presidente;
- b) un componente su proposta di ciascun Fondatore originario: Consorzio BIM Piave Belluno, Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre;
- c) due componenti su proposta dei Comuni soci del Consorzio BIM Piave Belluno.

14.3 L'Assemblea plenaria elegge:

- a) un componente scelto tra i Produttori;
- b) un componente scelto tra i Consumatori;
- c) un componente scelto tra gli Ordinari.

14.4 Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione i soggetti:

a) che si trovino nelle fattispecie previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile;

b) che ricoprono ruoli o cariche nel Parlamento nazionale e in quello europeo o che siano membri del Governo italiano o della Corte costituzionale;

c) che ricoprono cariche amministrative nei Comuni, nella Provincia o in altri Enti pubblici che insistono nell'Ambito territoriale del Consorzio;

d) che siano membri di altri Organi costituzionali o rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione Europea o della Magistratura consumatoria e speciale;

e) ricoprano cariche di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Regione, Province e Città metropolitane e Comuni, o forme associative tra Comuni, con una popolazione superiore ai 20.000 (ventimila) abitanti.

14.5 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più consiglieri, per dimissioni o altre cause, l'Assemblea che li ha eletti provvede alla loro surrogazione; resta comunque immutata la scadenza originaria.

ria per tutti i consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati o indicati né ad essi rispondono, ciò valendo anche per il Presidente.

14.6 I componenti del Consiglio di amministrazione decadono:

- a) per il sopravvenire di una causa ostantiva prevista dalle leggi e norme dello Statuto;
- b) per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di amministrazione.

14.7 Sono causa di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- b) aver arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito l'interessato.

14.8 Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli

del presente Statuto, al Consiglio di amministrazione spetta

di:

a) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione sugli affari di straordinaria amministrazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

b) promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;

c) deliberare la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;

d) deliberare il programma annuale delle attività proposto dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;

e) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico;

f) deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Con-

sumatori o Produttori, sui casi di recesso ed esclusione di singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di amministrazione;

g) predisporre il documento del bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale. A seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo Settore, il bilancio dovrà essere predisposto in conformità agli schemi adottati in attuazione del Codice del Terzo Settore dalle linee guida ministeriali;

h) deliberare sull'eventuale quota di partecipazione e sul suo ammontare;

i) nominare al proprio interno il Vicepresidente;

l) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

m) promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;

n) esercitare la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazioni e non espressamente delegati;

o) adottare i provvedimenti relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione, che possono prevedere anche la nomina di uno o più Direttori con responsabilità gestorie.

14.9 Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consi-

gliere più anziano.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

14.10 Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti siano stati informati e non vi si oppongano.

14.11 Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, a ciascuno dei quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio di amministrazione, redatti a cura del Segretario o, se non nominato, del Consigliere più giovane, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

14.12 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità telematica (audio-conferenza o video-conferenza) purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In tale circostanza l'adunanza del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 15 - Il Presidente

15.1 Il Presidente è nominato e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

15.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, nonché l'assemblea dei Fondatori, l'Assemblea plenaria e le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo, coordinandone i rispettivi lavori.

15.3 Al presidente è attribuita:

- a) la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei fondatori, dell'Assemblea plenaria, delle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo e del Consiglio di amministrazione;
- c) il coordinamento le attività della Fondazione;
- d) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto.

15.4 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

15.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 – Segretario e Direttori

16.1 Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica un anno ed è rieleggibile per una sola volta.

16.2 Il Segretario:

- a) organizza le riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei fondatori, dell'Assemblea dei partecipanti e delle Assemblee di cabina;
- b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- d) ove incaricato in proposito, supporta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

16.3. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare

uno o più direttori con finalità gestorie, ai quali è attribuita la responsabilità del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario e della gestione della Fondazione.

Le puntuali attribuzioni dei direttori nominati sono definite nell'atto di nomina e possono comprendere:

- a) lo svolgimento di attività amministrative e di supporto al Presidente ed al Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni;
- b) lo svolgimento di attività di organizzazione e coordinamento del personale della Fondazione;
- c) lo svolgimento di attività funzionali all'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione o degli altri organi della Fondazione;
- d) la predisposizione di piani, programmi, rendiconti, e bilanci;

e) il compimento di attività negoziale per conto della Fondazione, nei limiti della delega conferita dal Consiglio di amministrazione.

16.4. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità di selezione ed il trattamento economico dei direttori, sulla base dei vincoli normativi, di bilancio e delle competenze specifiche.

Articolo 17 - Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è facoltativo fino a quanto la Fondazione non acquisti la qualifica di Ente del Terzo Settore. Può essere monocratico o collegiale a tre membri secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per una sola volta. Almeno uno dei componenti, se collegiale, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

L'istituzione dell'Organo di controllo e la nomina dei suoi componenti sono deliberate dall'Assemblea plenaria. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

17.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Leg-

ge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finanziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, all'Assemblea dei fondatori e quelle dell'Assemblea plenaria che approva il bilancio.

17.3 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e alle linee guida ministeriali.

17.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Al superamento dei limiti previsti dalla legge, l'Assemblea plenaria nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere

scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 18 - Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito in sede di costituzione dai Fondatori;
- da conferimento di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi fat-
to dai membri Fondatori, Produttori o Consumatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati e che, con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sono stati de-
stinati espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-
pea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pub-
blici.

18.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svol-
gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-
seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei

membri e deve essere gestito così da preservarne il valore nel tempo.

Articolo 19 - Fondo di gestione

19.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea o Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati;
- dai contributi dei membri della Fondazione a fondo perduto o finanziamenti infruttiferi degli stessi membri della Fondazione;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi pubblici erogati per il sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199/2021 per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- da altri ricavi compatibili con i fini statutari e le fina-

lità sociali, inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti da altri servizi che siano previsti dall'oggetto sociale della Fondazione.

19.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione ai membri della Fondazione, Fondatori, Produttori e Consumatori, ai lavoratori, collaboratori o altri componenti degli Organi sociali.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio si conclude il 31 dicembre 2024.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

20.2 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

20.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

20.4 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea plenaria per l'approvazione un bilancio d'esercizio. A seguito dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore il bilancio d'esercizio dovrà essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme e schemi di attuazione. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dall'Organo di amministrazione.

20.5 A seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo Settore e ricorrendo le condizioni di Legge stabilite dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 117/2017, entro lo stesso termine di centoventi giorni il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale della Fondazione redatto con le modalità previste dalla Legge e dalle linee guida ministeriali.

20.6 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

21.1 Lo scioglimento della Fondazione può essere proposto all'Organo di vigilanza con deliberazione adottata all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri per gestire la fase della Liquidazione.

21.2 Il patrimonio residuo è devoluto, sentito l'organo di controllo, ad altri Enti individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione. Nel caso in cui si proceda con lo scioglimento a seguito dell'eventuale trasformazione in ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, a norma dell'art. 9 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla Legge, ad altri Enti individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori, aventi finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 22 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) l'elenco dei Fondatori;
- b) l'elenco dei Partecipanti alla CER;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori, dei Partecipanti, del Consiglio di amministrazione. Nei rispettivi Registri devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- d) il libro dell'Organo di Controllo;
- e) il libro dei volontari.

Il libro delle riunioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo stesso.

Articolo 23 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione e per la loro attività deve essere prevista idonea polizza assicurativa.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-

mentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborси spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in relazione alla natura della Fondazione.

Marco Staunovo Polacco, Tiozzo Pagio Romano, Piergiorgio Tonon, Claudio Dalla Palma, Antonio Daniele Barattin, Francesca Passuello, Giovanni Gaz, Luciano Da Pian, Marco Genova, Valentina Barbieri, Cibien Loredana teste, Alberta Laveder teste, Michele Palumbo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005.